

STATUTO DELL'ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI

ESPERTI CONTABILI - SINDACATO NAZIONALE UNITARIO DELLA CIRCOSCRIZIONE

DI BOLOGNA

Articolo 1 Denominazione

E' costituita una associazione denominata "ADC - Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - Sindacato Nazionale Unitario della Circonscrizione di Bologna", avente natura sindacale rappresentativa della categoria professionale degli iscritti nell'Albo Unico - sezioni A, B e transitoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (d'ora in poi, per brevità, definita solo come "ADC BOLOGNA").

L'associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Articolo 2 Struttura

L'ADC BOLOGNA opera territorialmente nella Provincia di Bologna ed è associata all'ADC nazionale con sede in Roma.

Articolo 3 Sede

L'ADC BOLOGNA ha sede nel Comune di Bologna presso l'indirizzo del Presidente pro-tempore.

Articolo 4 Durata

L'ADC BOLOGNA ha durata illimitata.

Articolo 5 Oggetto

L'ADC BOLOGNA ha gli scopi e le funzioni seguenti :

a) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino la categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa ;

b) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili e societarie;

c) consentire ai giovani sia già iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, sia in procinto di farlo, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini:

- di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;

- di promuovere e facilitare iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;

d) rappresentare sindacalmente sia in sede nazionale o internazionale sia in sede locale i propri iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, anche economici, della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed in modo specifico stipulare contratti collettivi ed accordi con Autorità, Enti pubblici o privati, Sindacati e Ordini Professionali;

e) rappresentare in giudizio gli iscritti agli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili al fine di tutelare l'immagine, la dignità ed il decoro della categoria professionale nonché i singoli diritti civili ed interessi economici;

f) rappresentare presso il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, presso i singoli Ordini professionali e presso la Cassa di Previdenza ed assistenza gli interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l'ordinamento, la tariffa, l'assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili;

g) assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare i presupposti di obiettiva economicità delle imprese;

h) collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali, organi dello Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione del Dottore Commercialista o professioni affini;

i) designare o nominare i propri rappresentanti all'interno delle cariche pubbliche o private per le quali il sindacato abbia titolo per effettuare la designazione o la nomina;

j) svolgere compiti dei quali l'associazione sindacale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili sia investita per legge, regolamenti, disposizioni del governo o degli enti locali e regionali;

k) agevolare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra Dottori commercialisti ed Esperti contabili di qualsiasi età sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;

l) organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economico-giuridico-aziendali, sia per curarne il tirocinio professionale, sia al fine di prepararli al sostenimento degli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione, sia infine per agevolarne l'inserimento nell'attività professionale e lavorativa in genere;

m) svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre at-

tività deliberate dalla propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità;

n) coordinare, promuovere e potenziare le attività delle strutture locali.

Articolo 6 Sezione Giovani

All'interno dell'ADC BOLOGNA può essere costituita, con un minimo di 5 iscritti, una sezione riservata ai giovani iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di età inferiore ai 40 anni.

A tale sezione possono iscriversi anche i praticanti iscritti presso i rispettivi ordini.

Tale sezione sarà denominata "ADC - Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - Sindacato Nazionale Unitario - Circoscrizione di Bologna - Sezione Giovani".

Gli associati della Sezione giovani hanno diritto a nominare un rappresentante che partecipa, con diritto di voto sia alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'ADC BOLOGNA, sia alle riunioni del Coordinamento ADC Regione Emilia Romagna.

La sezione giovani ha il compito di formulare proposte al Consiglio direttivo della struttura locale e al coordinamento regionale sulle problematiche culturali, professionali e di categoria.

Articolo 7 Domanda d'associazione ed obblighi connessi

Possono associarsi all'ADC Bologna tutti gli iscritti

nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna che esercitano effettivamente la libera professione, nonché i praticanti tirocinanti, purché iscritti presso l'apposito registro tenuto dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna.

I praticanti non potranno esercitare elettorato attivo e passivo.

Per l'ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al consiglio direttivo che decide in merito alla stessa.

Il consiglio direttivo ha facoltà di ammettere soci onorari e o soci aderenti ai quali, tuttavia, non spetta l'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi.

L'iscrizione impegna l'associato all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, entro il trenta novembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica o lettera raccomandata inviata al segretario della struttura circoscrizionale di appartenenza.

L'associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale.

In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell'associato nei confronti dell'ADC salvo il pagamento del contributo associativo per l'anno in corso.

Articolo 8 Qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

per dimissioni;

per morosità;

per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato.

La delibera di esclusione viene assunta dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r.

Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata al collegio dei probiviri, se esistente o, in mancanza, al Coordinamento ADC Regione Emilia Romagna.

Articolo 9 Assemblea degli associati

All'assemblea degli associati possono partecipare tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni associato può esprimere oltre al proprio voto quello di altri due associati che egli rappresenti per delega scritta.

Articolo 10 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea degli associati:

determina gli indirizzi dell'ADC Bologna a livello locale che, tuttavia, non debbono essere in contrasto con quelli espressi

dall'assemblea nazionale; esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;

approva il rendiconto contabile annuale;

approva il preventivo contabile annuale e l'entità della quota associativa annua, proposti dal consiglio direttivo;

elegge i delegati all'assemblea nazionale;

elegge il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e, se previsto, il collegio dei probiviri.

Articolo 11 Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, a cura del presidente, è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto contabile annuale, il preventivo dell'anno in corso e l'entità della quota associativa da riscuotere, ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 degli associati.

L'assemblea è convocata a mezzo circolare da inviare, anche tramite fax e/o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nella convocazione debbono essere indicate, oltre la data, l'ora della riunione ed il luogo, le materie da trattare.

Articolo 12. Validità dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata di almeno 1/5 (un quinto)

degli associati.

In seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando il numero dei presenti e rappresentati non è comunque inferiore alla metà del minimo richiesto al comma precedente.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L'assemblea elettiva nomina i componenti del consiglio direttivo locale, del Collegio dei revisori, del Collegio dei probiviri se previsto, ed i delegati all'assemblea nazionale, secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni.

In caso di parità, risulterà eletto l'iscritto che abbia maggiore anzianità professionale.

Qualora sia richiesto da almeno il 20% dei presenti o rappresentati, per l'elezione delle cariche sociali, ciascuno associato potrà esprimere tante preferenze in misura non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere.

Articolo 13. Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri che restano in carica per quattro anni e da un rappresentante della Sezione giovani, se costituita.

Il consiglio direttivo:

nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il presidente, uno o due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere;

può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;

promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti

a conseguire i fini previsti dal presente statuto;

redige le relazioni sull'attività dell'associazione a livello

locale ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annual-

mente all'assemblea dei propri associati, proponendo l'entità

del contributo associativo annuale;

decide in merito alle domande di ammissione all'associazione e

decide, altresì, in merito ai provvedimenti di espulsione;

delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria a

livello locale;

integra, per cooptazione, i componenti del consiglio che, per

qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro manda-

to, scegliendoli tra i propri associati.

Non può, però, determinare per cooptazione, neppure in tempi

successivi, più della metà dei membri del Consiglio;

dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici

dell'associazione e provvede all'assunzione ed al licenziamen-

to del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli

obblighi disciplinari;

prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'as-

semblea degli associati;

sottopone per l'approvazione all'assemblea dei propri associa-

ti eventuali regolamenti predisposti in uniformità agli indi-

rizzi comunicati ai sensi dell'art. 17 lettera d) del presente

statuto.

Articolo 14. Convocazione del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.

Deve inoltre essere convocato entro trenta giorni qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione del presidente è inviata per telefax, posta elettronica o raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione con specificazione degli argomenti da trattare.

Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi componenti.

Alle sedute del Consiglio partecipa, con diritto di voto, il rappresentante della sezione giovani, se costituita.

Le sedute del Consiglio possono essere aperte anche a terzi, purché così sia deliberato dal consiglio stesso.

Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

Il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata.

Articolo 15. Presidente

Il presidente viene eletto dal consiglio direttivo fra i propri componenti.

Vigila e presiede a tutte le attività dell'associazione a livello locale; presiede di diritto l'assemblea dei propri associati nonché il consiglio direttivo; rappresenta l'associazione a livello locale; ha la firma sociale: dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 16. Vicepresidente/i

Ove il consiglio direttivo ne ravveda la necessità, può nominare, scegliendolo tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti che affianchino il presidente nell'espletamento dei suoi incarichi e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio direttivo potrà delegare al vicepresidente funzioni od incarichi particolari.

Articolo 17 Segretario

Il Segretario dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti.

Cura i servizi e gli Uffici dell'associazione a livello locale e provvede ad espletare, sotto la direzione del presidente,

tutti gli incumbenti operativi facenti carico a tale struttura, ivi compresa la trasmissione delle convocazioni dei diversi organismi.

Invia al Segretario nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno l'elenco degli iscritti con indicazione espressa dei delegati e delle cariche ricoperte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 18 Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione a livello locale, in conformità alle deliberazioni del consiglio direttivo.

Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.

Predisporre i rendiconti contabili annuali ed i preventivi di spesa.

Invia al tesoriere nazionale ADC le quote di pertinenza della struttura locale entro il termine e secondo le modalità fissate dall'assemblea nazionale dei delegati.

Articolo 19 Collegio dei probiviri

L'Assemblea degli associati ha facoltà di nominare il Collegio dei probiviri. Se nominato, il Collegio è composto da tre membri, che eleggono nel loro interno il proprio presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea degli iscritti, e dura in carica quattro anni.

Il Collegio è domiciliato presso il suo presidente pro tempore.

La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque organismo regionale o locale.

Articolo 20 Norme di rinvio

1. Per il funzionamento dell'ADC BOLOGNA, ivi compreso il funzionamento degli organi, si rinvia, se non disposto diversamente dal presente statuto ed in quanto compatibile, alle norme che regolano l'associazione in campo nazionale.